

(N. 1035)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1955

Attribuzioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi bellici.

ONOREVOLI SENATORI. — La legislazione relativa ai danni di guerra che ha trovato la propria organica unificazione nella legge del 27 dicembre 1953, n. 968, è tuttora oggetto di interrogativi, di critiche, di discussioni. La materia è così complessa e i problemi così diversi da non recare meraviglia. Una delle disposizioni più gravi era quella che attribuiva alle Intendenze di finanza tutta la materia relativa alla riparazione e ricostruzione di case danneggiate e distrutte, sottraendole alla competenza, per il passato riconosciuta, del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura.

L'Intendenza di finanza non ha gli organi tecnici competenti e la disposizione restò lettera morta. Si dovette perciò arrivare ad una nuova legge (31 luglio 1954, n. 607) che riportava nella competenza del Ministro dei lavori pubblici la concessione dei contributi per la riparazione e la ricostruzione

nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

Nella discussione della legge al Senato (la legge era già stata approvata alla Camera) nacque il dubbio e l'interrogativo: e le case e i fabbricati rurali? La cosa fu oggetto di accesa discussione e, per non rinviare la legge, modificata, alla Camera e per guadagnare tempo, si accolse l'impegno del Ministro del tesoro che seguendo, del resto, il testo che parla di « case di abitazione », a prescindere dalla loro designazione o iscrizione catastale, si proponeva di diramare istruzioni in proposito agli uffici competenti.

Tali istruzioni furono, difatti, diramate, ma contenute in termini inadeguati, limitando l'intervento del Ministero dei lavori pubblici al caso di abitazioni, anche rurali, che peraltro fossero autonome, distinte e fuori dell'azienda agraria. Ritenne il Ministro che, stante la di-

zione della legge, non fosse possibile una sua più larga applicazione in sede interpretativa.

Rimanevano, quindi, fuori ed esclusi i casi in cui il danno e il contributo involgono l'azienda agricola come tale e nel suo complesso (fabbricati non adibiti ad abitazione, attrezzature e via via) o si riferiscano anche a case di abitazione, ma situate sul fondo e costituenti parte integrante dell'azienda.

Si tratta, generalmente, di case di abitazione del contadino, con la stalla per il bestiame e la

capanna per gli attrezzi, quando non si tratti di azienda anche più complessa e più vasta, con servizi e attrezzature accentrate e molteplici, a disposizione di più unità poderali distinte.

Per colmare questa lacuna e rimettere in moto le pratiche da tempo ferme e paralizzate in un settore tanto delicato e importante della nostra economia, si presenta e si raccomanda all'approvazione del Parlamento il seguente progetto di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati rurali danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi bellici definiti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo saranno concessi con le modalità e nella misura prevista per la riparazione o il ripristino delle opere di miglioramento fondiario dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle fo-

reste — Ispettorato compartimentale agrario competente per territorio — da parte degli Uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro, tutte le domande, corredate dei relativi atti e documenti, intese ad ottenere il contributo per la riparazione o il ripristino di fabbricati rurali.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.